



CAMERA DI COMMERCIO
BRINDISI-TARANTO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1

Costituzione e composizione

1. In relazione all'esercizio delle proprie competenze il Consiglio, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri, può individuare ed istituire apposite Commissioni il cui funzionamento è regolato dalle presenti norme.
2. Le Commissioni sono composte da un numero dispari di Consiglieri, variabile da cinque a nove. Esse sono presiedute da un coordinatore in possesso di comprovata e specifica esperienza nelle materie da trattare. Il coordinatore viene eletto in seno alla Commissione, all'atto del suo insediamento, con votazione a scrutinio palese.
3. Le Commissioni potranno eventualmente essere integrate di volta in volta da esperti esterni al Consiglio camerale.
4. Tutti i componenti sono nominati dal Consiglio camerale con apposita delibera nella quale saranno indicati la materia da trattare, il numero dei componenti necessari per il suo corretto funzionamento, la composizione nominativa ed il carattere permanente o speciale, indicandone all'uopo la durata e l'oggetto di indagine.
5. Per la nomina e per la partecipazione alle sedute delle Commissioni non è previsto alcun compenso.

Art. 2

Poteri e durata

1. Le Commissioni consiliari sono organi collegiali di natura tecnico-consultiva, prive di poteri deliberativi o vincolanti e possono essere istituite per l'approfondimento di specifiche questioni o materie particolarmente complesse per le quali sia necessario l'apporto di specifiche competenze di carattere tecnico-scientifico e per riferire su di esse.
2. Le Commissioni speciali cessano con l'espletamento del mandato loro affidato e, in ogni caso, con lo spirare del termine massimo fissato dal Consiglio. Previa valutazione del lavoro eseguito, il Consiglio potrà prorogarne la durata.
3. All'atto della decisione di proroga il Consiglio potrà procedere al rinnovo dei componenti della stessa Commissione.
4. La durata delle Commissioni permanenti coincide con la durata del Consiglio che le ha istituite.

Art. 3

Funzionamento

1. Il coordinatore della commissione dirige e coordina l'attività in modo che l'organo collegiale operi per il raggiungimento degli obiettivi ad esso affidati, nel pieno rispetto degli interessi generali della Camera di commercio.
2. In caso di impedimento del Coordinatore a presiedere una riunione, egli può delegare altro consigliere camerale facente parte della medesima commissione a presiedere la riunione convocata. In mancanza, la commissione sarà presieduta dal componente più anziano d'età.



Art. 4

Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori

1. La Commissione si riunisce previa convocazione scritta del coordinatore, inviata ai componenti almeno cinque giorni prima a mezzo di posta elettronica certificata.
2. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché delle materie da trattare (ordine del giorno). Le riunioni delle Commissioni si tengono presso una delle sedi della Camera di commercio. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
3. La Commissione si riunisce ogni qualvolta lo richieda il coordinatore, previa indicazione degli argomenti da trattare.
4. Per la validità delle sedute è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del soggetto che presiede la seduta.
5. La Commissione assume i propri orientamenti e formula i pareri a maggioranza dei presenti.

Art. 5

Individuazione e compiti del segretario delle Commissioni

1. Quando non provvede egli stesso, il Segretario generale della Camera di commercio di volta in volta individua per ciascuna Commissione un segretario scelto tra i dipendenti della Camera di commercio.
2. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto congiuntamente dal coordinatore e dallo stesso funzionario verbalizzante.
3. Ai fini dell'approvazione del verbale ne dovrà essere data lettura ai componenti della Commissione, normalmente, nella seduta successiva a quella al quale lo stesso verbale si riferisce.
4. Tutti i verbali saranno inseriti in una apposita Raccolta o in un archivio informatizzato e verranno conservati in forma cartacea o in forma sostitutiva digitale per cinque anni.

Art. 6

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Ai lavori delle Commissioni possono essere chiamati ad intervenire il Segretario generale, i dirigenti ed i funzionari dei servizi competenti per materia. Su richiesta del coordinatore, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare anche Consiglieri non facenti parte della Commissione nonché esperti e tecnici esterni alla Camera di commercio.
2. A tutti i soggetti di cui al comma 1 non è riconosciuto né il diritto di voto né alcun compenso.

Art. 7

Decadenza

1. Il componente della Commissione che si assenti in maniera ingiustificata per tre volte consecutive decade ex lege dall'incarico.
2. Il coordinatore della Commissione ne dà notizia al Presidente della Camera di commercio affinché provveda a porre all'Ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio la sua sostituzione. Se viene meno la maggioranza dei componenti, la Commissione decade.



Art. 8

Impegno alla riservatezza

1. Tutti i componenti di ciascuna Commissione istituita sottoscriveranno al momento dell'insediamento una apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza finalizzata a mantenere riservati sia i dati che le notizie che apprenderanno in relazione all'espletamento dell'incarico. Pertanto, si dovranno astenere dal divulgare anche in parte o per sunto o per estratto e a qualunque soggetto estraneo agli Organi della Camera di commercio, ivi compresi organi di informazione pubblici o privati il contenuto dei documenti dei quali siano venuti a conoscenza o in possesso in ragione dell'incarico.
2. La dichiarazione di cui al comma che precede sarà sottoscritta anche da tutti i soggetti individuati ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo, del presente regolamento antecedentemente alla partecipazione ai lavori.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è pubblicato dalla Camera di commercio nell'apposita sezione del sito istituzionale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative con esso compatibili.